

Il Tribunale di Benevento composto dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) Dr. Piero Francesco De Pietro | Presidente rel. |
| 2) Dott.ssa Anna Carla Catalano | Giudice |
| 3) Dott.ssa Maria Caroppoli | Giudice |

Ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Sul reclamo n. 43 /11 5766 /11 r.g.a.c.

Tra

Comune di Benevento rapp.to e difeso dall'avv. E. Soprano presso cui el.te dom.to in Benevento Reclamante

E

Orlacchio Antonio rapp.to e difeso dagli avv.ti . M. Di Monaco e M. Cocilovo presso cui el.te dom.to in Benevento Reclamato

Nonché

Rossella Grasso controinteressata contumace

Nonché

Ministero degl'Interni ex agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello Stato

Premesso in fatto

Con reclamo depositato in data 25.10.2011 il Comune proponeva reclamo avverso l'ordinanza ex art. 700 cpc chiedendone l'annullamento perché illegittima e nello stesso tempo rigettare la domanda cautelare proposta con l'art. 700 cpc in primo grado. Il reclamato Orlacchio chiedeva il rigetto del reclamo ritenendo corretta l'ordinanza di primo grado. La controinteressata Grasso non si costituiva mentre il Ministero degl'Interni chiedeva parimenti l'annullamento dell'ordinanza cautelare.

Osserva in diritto

Il reclamo è infondato e pertanto va rigettato. I fatti sono pacifici e incontestati.

Subito dopo la vittoria elettorale alle elezioni del 17 maggio del 2011 il Sindaco di Benevento, senza attendere i sessanta giorni previsti dalla legge né soprattutto i 120 giorni dalla sua elezione ex artt. 15 dpr 465/97 e 99 dl



267/00, in data 24.6.2011 aveva confermato nella carica il segretario generale dr. Antonio Orlacchio con nota protocollata al numero 58520 .

Nello stesso giorno del 24.6.2011 con nota protocollata al n. 58529 il dr. Orlacchio accettava la nomina rectius la conferma.

Successivamente in data 6.8.2011 il Sindaco comunicava al dr. Orlacchio di voler provvedere ad una nuova nomina del Segretario generale che si concludeva con la proposta alla dott.ssa Rossella Grasso che accettava con contestuale revoca della conferma del dr. Orlacchio.

Il Giudice di prime cure ritenendo illegittima la procedura della nuova nomina e legittima invece la conferma del dr. Orlacchio nella carica di Segretario generale provvedeva in accoglimento della domanda a reintegrare il dr. Orlacchio nell'incarico di segretario generale con disapplicazione del provvedimento del 6.8.2011.

L'ordinanza è legittima e condivisa da questo Collegio perché ha fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano la materia della nomina, della revoca e della conferma del Segretario comunale e provinciale.

In particolare l'art. 15/6 del dpr 465/97 in via provvisoria e l'art. 99 del dl 267 del 2000 in via definitiva stabiliscono che il segretario comunale e provinciale cessa dalla carica automaticamente con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia continuando ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia decorsi i quali il segretario è confermato.

Pertanto vi sono termini perentori sia per avviare la procedura di nomina sia per la sua definizione . Così come la revoca del segretario deve avvenire entro e non oltre il 120 giorno dall'insediamento del sindaco o del presidente della provincia e mai entro 60 giorni dall'insediamento.

La continuità delle funzioni segretariali nei 60 giorni dall'insediamento è assicurata in modo intangibile a tutela sia della posizione del segretario sia della continuità dell'attività amministrativa del Comune o della Provincia ma non a tutela della facoltà di scelta del sindaco o del presidente della provincia.

Il sindaco o il presidente della provincia nei 60 giorni successivi all'insediamento non possono provvedere a nessuna nuova nomina e quindi a nessuna revoca del segretario comunale o provinciale.



Solo questa facoltà è impedita al sindaco e al presidente della provincia ma non quella di confermare esplicitamente il vecchio segretario.

Nessuna norma lo impedisce anzi una conferma esplicita corrisponde pienamente alla ratio oltre che alla lettera della legge perché assicura continuità amministrativa e tutela la posizione del vecchio segretario come appunto prevede la norma.

La conferma, perché questo è il provvedimento in discussione, può avvenire o implicitamente facendo trascorrere i 120 giorni dall'insediamento senza provvedere ad alcuna nuova nomina o in via esplicita con un provvedimento di conferma che non è sottoposto ad alcun termine perentorio oltre e entro il quale debba avvenire proprio perché non determina nessuna situazione nuova sia per il vecchio segretario sia per la attività amministrativa.

Tutta la giurisprudenza citata circa il rispetto dei termini e la loro natura riguarda la nomina ma non la conferma che è atto diverso e distinto dalla nomina e non è assoggettato ad alcun termine anzi è prevista in via implicita con il consumarsi dei termini previsti per la nuova nomina.

Inoltre la Cassazione ha sempre affermato che il procedimento di nomina fosse di natura privatistica e si concludesse e perfezionasse con l'accettazione della proposta da parte del segretario.

Nel caso di specie quindi la proposta di conferma, non vincolata a nessun termine, è bene ribadirlo, era stata accettata e quindi il negozio si era perfezionato sotto questo versante né il Sindaco poteva più revocare il consenso ex art. 1326 cc.

Ultimo ma non per importanza va sottolineato che nel caso di specie viene in rilievo anche il principio della tutela dell'affidamento nel senso che qualsiasi soggetto giuridico deve poter fare affidamento sugli accordi e sulle intese raggiunte e sugli atti anche di natura legislativa emanati senza che dopo poco tempo gli stessi vengano posti nel nulla senza che la situazione giuridica e di fatto sia cambiata.

Nel caso di specie a giugno era stata formalizzata la proposta con giudizio lusinghieri sull'operato del dr. Orlacchio e poi ad agosto dello stesso anno senza alcuna ragione plausibile vi era stata la revoca.

Sussiste quindi il fumus. Parimenti sussiste il periculum poiché se il dr. Orlacchio non fosse stato confermato sarebbe dovuto andare in pensione perdendo in questo modo l'ultima ed unica possibilità di continuare a lavorare.



Infatti, come si rileva dagli atti correttamente interpretati dal Giudice di prime cure e non contestati dalla difesa del Comune di Benevento, la conferma nella carica di segretario generale era stata prodromica all'autorizzazione da parte dell'Unità di missione, istituita con decreto del Ministero degli Interni, alla permanenza in servizio oltre il 65° anno di età a decorrere dal 1° ottobre del 2011 e per un ulteriore biennio.

Se il dr. Orlacchio avesse atteso il periodo normale per la definizione del suo giudizio avrebbe sicuramente perso molto se non tutto il tempo accordatogli per rimanere in servizio con perdita irreversibile della sua professionalità.

Ed infine non va trascurato il danno all'immagine di un dirigente prima confermato con un giudizio molto positivo circa il suo operato e poco tempo dopo viene addirittura revocato senza alcuna valida motivazione.

Il reclamo va quindi rigettato e l'ordinanza ex art. 700 cpc confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano solo nei confronti del Comune di Benevento come in dispositivo mentre si compensano nei confronti degli altri soggetti citati perché noni loro comportamenti non hanno avuto alcun ruolo nella determinazione della vicenda processuale.

P.Q.M.

A) Rigetta il reclamo e per l'effetto * conferma l'ordinanza n. 201/2011 dell'11.10.2011;

B) Condanna il Comune di Benevento al pagamento delle spese processuali a favore del reclamato che liquida in euro 1200,00 di cui euro 400,00 per diritti e euro 800,00 per onorario oltre iva e cap e rimborso spese generali con attribuzione ai procuratori anticipatari;

C) Compensa le spese del giudizio nei confronti delle altre parti.

Benevento 12.1.2012

Il Presidente rel.

Piero Francesco La Ruffa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI... 13.01.12

IL CANCELLIERE

[Signature]